

REPERTORIO N. 33376

RACCOLTA N.11429

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di
dicembre.

In Roma, nel mio studio in Viale Liegi n. 52.

(Roma lì, 20 dicembre 2019)

Avanti a me Dott.ssa Roberta Mori, Notaio in Roma, iscritta
presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, è presente il Dott.:

- SIGNORI SAVERIO, nato a Roma il 27 dicembre 1961,
domiciliato per la carica in Roma Lungotevere Arnaldo da
Brescia n.9

C.F. SGN SVR 61T27 H501W

il quale dichiara di intervenire al presente in proprio ed
in qualità di Liquidatore, legale rappresentante delle
società di nazionalità italiana:

"IDROMINERALE ROMANA BOGNANCO SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA" in liquidazione, con unico socio, con sede in
Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, capitale sociale
Euro 185.598,00 interamente versato, iscritta al Registro
delle Imprese di Roma con C.F. e n. 06785870582 di
iscrizione ed al R.E.A. al n. 545037, PEC:
idromineraleromanabognanco@legalmail.it, costituita in
Italia in data 18 dicembre 1984,

a quanto infra autorizzato in forza di delibera
dell'assemblea dei soci in data 4 dicembre 2019;

"SORGENTI S.R.L." in liquidazione, con sede a Roma,
Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, capitale sociale Euro
103.291,00 interamente versato, iscritta al Registro delle
Imprese di Roma con C.F. e n. 04234231001 di iscrizione ed
al R.E.A. al n. 744117, PEC: sorgentisrl@legalmail.it,
costituita in Italia in data 20 gennaio 1992,

a quanto infra autorizzato in forza di delibera
dell'assemblea dei soci in data 17 dicembre 2019.

Detto componente, cittadino italiano come mi dichiara, della
cui identità personale sono io Notaio certo, con il presente
atto dichiara, stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - CONSENSO

E' costituita tra le Società "IDROMINERALE ROMANA BOGNANCO
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" in liquidazione e
"SORGENTI S.R.L." in liquidazione una società a
responsabilità limitata sotto la denominazione "APPIA
SVILUPPO S.R.L.".

Art. 2 - CAPITALE E CONFERIMENTI

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola
zero zero) diviso in quote ai sensi di legge e viene
sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

- "IDROMINERALE ROMANA BOGNANCO SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA" in liquidazione per Euro 1.000,00 (mille virgola

zero zero);

- "SORGENTI S.R.L." in liquidazione per Euro 9.000,00
(novemila virgola zero zero).

Art. 3 - ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione ed il funzionamento della società, le norme sull'amministrazione e sulla rappresentanza richieste anche dall'art.2463 n.7 c.c., sono regolate, contenute ed indicate nelle seguenti:

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "APPIA SVILUPPO S.R.L.".

Art. 2) - SEDE

2.1 La Società ha sede in Roma.

2.2 Essa potrà, nei modi di legge, istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

Art. 3) - OGGETTO

3.1 La Società ha per oggetto la seguente attività:

- l'impianto e l'esercizio dell'attività industriale per la ricerca e lo sfruttamento in miniere e l'utilizzazione del prodotto di esse sotto qualsiasi forma, la captazione,



l'imbottigliamento, la distribuzione, la raccolta, la conduzione, l'impiego e la protezione igienica d'acque minerali, la gestione sotto qualsiasi forma di tutte le attività industriali e commerciali dipendenti o connesse allo sfruttamento di sorgenti idrotermali minerali, sia in Italia che all'estero;

- la costruzione e la gestione dei relativi stabilimenti e impianti o ampliamenti, trasformazione e riattivazione di quelli esistenti;

- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la gestione di punti di ristoro, bar, ristoranti, pub, trattorie, tavole calde, sale da the e simili all'interno degli impianti e dei luoghi in cui la società svolge la sua attività principale;

- svolgere attività di servizi nei settori sopra indicati compresi quelli commerciali e tecnici.

La società potrà, inoltre, compiere, in misura non prevalente rispetto alle operazioni sopra citate, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, di credito, locativa, ipotecaria, utile o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese o società od enti aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione e

strumentalmente allo stesso, nel pieno rispetto della normativa vigente.

La società potrà, infine, contrarre mutui ipotecari e finanziamenti in genere, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione e strumentalmente allo stesso, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 385/1993 e di tutte le altre norme vigenti in materia.

Art. 4) - DURATA

4.1 La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata mediante deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

CAPITALE -STRUMENTI DI FINANZIAMENTO -PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5) - CAPITALE SOCIALE

5.1. Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

5.2. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci ai sensi dell'art. 2465 c.c..

Art. 6) - AUMENTO DI CAPITALE

6.1. La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.



6.2. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

6.3 Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

La polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Art. 7) - APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

7.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della

società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Art. 8) - EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO


8.1. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, in seguito a decisione dell'organo amministrativo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Tale decisione deve stabilire le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e se, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli si applica l'articolo 2483, comma 2, del codice civile.

Art. 9) - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI

9.1. I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono



efficaci nei confronti della società e possono essere

annotati nel Registro delle Imprese soltanto se risulta

osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

9.2. In caso di trasferimento per atto tra vivi, a titolo

oneroso o gratuito, delle partecipazioni o di parte di esse,

è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

9.3. Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende

alienare in tutto o in parte la propria partecipazione,

dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della

persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante

raccomandata AR, agli altri soci, a ciascun amministratore

e, i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal

timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle

condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di

raccomandata AR inviata agli amministratori e al socio

alienante.

9.4. I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare

la prelazione a parità di condizioni.

9.5. Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura

infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione

versando la somma di denaro corrispondente al valore del

corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare

avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza

della suddetta indicazione tale comunicazione sarà

considerata priva di effetti.

9.6. Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelationari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

9.7. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

Art.10) - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE

10.1. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

10.2 In caso di trasferimento della partecipazione sociale a causa di morte ad una pluralità di soggetti la partecipazione stessa si suddividerà automaticamente tra gli stessi in proporzione alla propria quota di acquisto per causa di morte; in tal caso il risultato di tale suddivisione sarà arrotondato al secondo decimale in base alle regole di cui all' art. 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997.



TITOLO III

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 11) - RECESSO - ESCLUSIONE

11.1 Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

11.2 Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'art. 2469, comma 2 c.c.

11.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso

entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.


11.4 Sarà escluso dalla società il socio che abbia operato in conflitto di interessi o in concorrenza con la società senza essere stato preventivamente autorizzato.

11.5 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

11.6 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo art. 12.

Art. 12) LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

12.1 Nelle ipotesi previste dall'art. 11, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.



Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento della dichiarazione di recesso ai sensi del precedente art. 11, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c.

12.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso

si applica l'art. 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 5, C.c.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Art. 13) - MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI


13.1 I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

13.2 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 14) - MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

14.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Nelle altre ipotesi le decisioni sono adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.



Art. 15) - ASSEMBLEA DEI SOCI

15.1 L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese oppure
- telefax o messaggio di posta elettronica con notifica dell'avvenuto ricevimento inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società ed annotato nel registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

15.2 Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

15.3 L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purchè alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto


(anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

15.4 Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2) C.c..

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

15.5 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano di età o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da un notaio.

15.6 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su



richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.7 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

15.8 L'assemblea può esser tenuta in videoconferenza e/o in teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video

collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

15.9 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

15.10 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o soci. Ogniqualevolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il proponente che intende consultare i soci e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo, elettronico o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni e con l'apposizione della sottoscrizione in forma originale o in forma digitale.

15.11 La consultazione dei soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica con notifica dell'avvenuto ricevimento; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo

amministrativo e, se nominato, all'organo di controllo, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica con notifica dell'avvenuto ricevimento) al proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo, elettronico o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione o in forma originale o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come astensione dal voto.

15.12 Il socio può revocare la proposta formulata con il sistema della consultazione scritta, fintanto che la decisione non si sia formata.

15.13 Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve, a cura dell'organo amministrativo, essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica con notifica dell'avvenuto ricevimento), agli amministratori e, se nominato, all'organo di controllo, e deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile, indicando:

a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;

b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;

d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

15.14 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

15.15 Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica con notifica dell'avvenuto ricevimento) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo, elettronico o, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti soci quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento della maggioranza che l'articolo 15.9 del presente statuto richiede per l'assunzione di una determinata decisione. Il primo consenso e quelli ulteriori

pervenuti alla società nel termine di cui al successivo comma, riguardanti la medesima decisione, devono essere comunicati (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica con notifica dell'avvenuto ricevimento) dall'organo amministrativo a tutti i soci.

15.16 Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

15.17 Il socio può revocare il consenso ad una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata.

15.18 Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica con notifica dell'avvenuto ricevimento), ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominato, all'Organo di Controllo, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 c.c. indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o
dissenzianti;

d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti
alla decisione adottata.

15.19 I documenti pervenuti alla società e recanti
l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in
allegato al libro stesso.

Art. 16) - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

16.1 Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate
dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis c.c..

16.2 In caso di aumento di capitale mediante nuovi
conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta
di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Tale forma di
comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla
deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si
intende effettuata a seguito dell'adozione della
deliberazione medesima.

16.3 Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante
nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di
capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta
dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il
diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale
richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle
quote che siano rimaste non optate.

16.4 L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 17) - NOMINA - REVOCA - DURATA

17.1 La Società è amministrata da un minimo di uno a un massimo di cinque amministratori nominati con decisione dei soci.

17.2 Gli Amministratori possono essere anche non Soci, durano in carica fino a revoca o dimissioni, o per il diverso periodo stabilito all'atto della nomina, possono essere rieletti e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Art. 18) - COMPENSO

18.1 Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di

trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 19) - POTERI

19.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'attività d'impresa svolta dalla società, anche in funzione della rilevazione tempestiva di una eventuale crisi dell'impresa o della perdita della continuità aziendale. In tali casi deve, senza indugio, adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Art. 20) - FORME DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

20.2 Tuttavia l'amministrazione può essere ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina ai sensi dell'art. 2475, terzo comma, del codice civile.

Art. 21) - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1 Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e il vice-presidente se non già nominati dai soci.

21.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

21.3 Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

21.4 l'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e componenti dell'Organo di Controllo se nominato) almeno cinque giorni prima della adunanza,

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e componenti dell'Organo di Controllo se nominato) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società.

21.5 L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

21.6 Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

21.7 La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Anche in mancanza di formale convocazione le riunioni del Consiglio di Amministrazione si ritengono validamente tenute quando siano presenti la maggioranza degli Amministratori e la maggioranza dei componenti l'organo di controllo se nominato e gli assenti abbiano dichiarato per iscritto di essere informati dalle riunioni e del suo oggetto.

21.8 Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

21.9 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 22) - AMMINISTRATORI DELEGATI

22.1 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Art.23) - RAPPRESENTANZA

23.1 Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ad eccezione di quanto in forza di legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

23.2 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico,
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente,
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega,
- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art 2257 c.c.,
- a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art 2258 c.c..

23.2 L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VI

CONTROLLI

Art.24 - ORGANO DI CONTROLLO

24.1 La società può nominare l'Organo di Controllo o il revisore.

24.2 Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria.

24.3 L'Organo di Controllo è composto, salva diversa

determinazione dell'Assemblea dei soci, da un solo membro effettivo ai sensi dell'art.2477 c.c..

24.4 L'Assemblea dei soci può in alternativa nominare un Organo di Controllo formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, anche non soci, tutti revisori legali dei conti iscritti nei relativi registri, designandone altresì il Presidente.

24.5 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, è rieleggibile come per legge. In sede di nomina viene altresì determinato l'emolumento annuo. Non può essere nominato membro dell'Organo di Controllo chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2399 c.c.

24.6 L'Organo di Controllo esercita anche la revisione legale dei conti, e deve essere iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti.

Art. 25) - CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

25.1 In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 26) - ESERCIZIO SOCIALE

26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27) - BILANCIO

27.1 Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

27.2 Gli utili saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 2430 del Codice Civile:

b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 28) - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

28.1 Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di

scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

28.2 E' di competenza dell'Assemblea a norma dell'art. 2487 del Codice Civile:

a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;

e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29) - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia."

Art. 4 - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Fino a nuova determinazione dei soci la Società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che durerà in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni e viene nominato nella persona di SIGNORI SAVERIO, come sopra generalizzato, il quale presente accetta la carica, dichiarando che a proprio carico non esistono impedimenti di legge.

Il componente dichiara che sono stati effettuati i seguenti conferimenti in denaro per complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) da parte dei soci come segue:

- Euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta virgola zero zero) a mezzo di un assegno circolare non trasferibile di Banca Unicredit Agenzia Roma vico in data 19 dicembre 2019, n.7404118602 - 10, da parte del socio "SORGENTI S.R.L." in liquidazione, all'ordine APPIA SVILUPPO S.R.L.;

- Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) a mezzo di un assegno circolare non trasferibile di Banca Unicredit Agenzia Roma vico in data 19 dicembre 2019, n.7403516544 - 08, da parte del socio IDROMINERALE ROMANA BOGNANCO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA in liquidazione, all'ordine APPIA SVILUPPO S.R.L..

Detti assegni circolari non trasferibili vengono versati a mani del nominato Amministratore Unico che dichiara di

ritirarli.

Art. 5 - INDIRIZZO DELLA SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL

R.I.

Ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. c.c. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9.

Art. 6 - PRIMO ESERCIZIO

Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2020.

Art. 7 - SPESE

I comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione della società in oggetto ammonta ad Euro 2.300,00 (duemilatrecento virgola zero zero) e viene posto a carico della società qui costituita.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà.

Viene sottoscritto alle ore sedici e minuti cinque ed è scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per mia cura e da me Notaio completato a mano in pagine trentuno e righe sei di questa trentaduesima degli otto fogli di cui si compone fin qui.

FIRMATO: SAVERIO SIGNORI - ROBERTA MORI NOTAIO.

Copia Conforme all'originale da me rogato, firmato a norma di legge, composta di otto fogli fotostatici che si rilascia

Reg. to a ROMA 5
IL 11/01/2020
AL N. 487
SERIE JT
ESATTI € 20,00

per la parte.

Roma, 17 GENNAIO 2020

